

**N. 03072/2014 REG.PROV.CAU.
N. 05020/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5020 del 2014, proposto da:

El Mehdi Mouhssine, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Sangiovanni,
con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in
Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari, rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n.
00227/2014, resa tra le parti, concernente diniego emersione dal lavoro
irregolare

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G.

- Prefettura di Bari;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti l'avvocato Sangiovanni e l'avvocato dello Stato Varrone T.;

RITENUTO che la controversia merita un ulteriore approfondimento, in quanto occorre stabilire se nella situazione di fatto concretamente determinatasi sia applicabile il comma 11-*bis* oppure il comma 11-*ter* dell'art. 5 d.lgs. n. 109/2012 (in quanto nel primo caso avrebbe rilevanza ostativa il mancato pagamento delle somme di cui al comma 5 dello stesso articolo; nel secondo caso apparentemente no);

- che la questione dovrà essere esaminata dal T.A.R. in sede di decisione di merito, all'udienza che dovrà essere fissata con sollecitudine;

- che nelle more la rilevanza del danno temuto dall'appellante giustifica la concessione della misura cautelare:

- che pertanto l'appello dev'essere accolto, ma si ravvisano giusti motivi per compensare le spese;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 5020/2014) e, per l'effetto, in riforma

dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Carlo Deodato, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

